



**Regolamento
per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore
alle soglie comunitarie**

Revisione gennaio 2022
Delibera n. 2 del 28/01/2022

SOMMARIO

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

Art. 1	Ambito di applicazione.....	3
Art. 2	Attività negoziale	3
Art. 3	Definizioni.....	3

TITOLO II - PRINCIPI

Art. 4	Principi generali	4
Art. 5	Efficacia amministrativa ed economicità	4
Art. 6	Divieto di artificioso frazionamento	5

TITOLO III - SOGLIE

Art. 7	Soglie per le procedure negoziate informali.....	5
Art. 8	Soglie per le procedure negoziate semplificate.....	5
Art. 9	Soglie per le procedure sub- europee	5
Art. 10	Soglie per le procedure ordinarie lavori.....	5
Art. 11	Calcolo delle soglie.....	6

TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Art. 12	Poteri di spesa.....	6
Art. 13	Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità	6

TITOLO V - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

DI IMPORTO INFERIORE A 40 MILA EURO

Art. 14	Procedure negoziate informali	7
Art. 15	Consultazioni di mercato	7
Art. 16	Requisiti, loro verifica e affidamento.....	7
Art. 17	Garanzie e assicurazioni	8
Art. 18	Atto di affidamento.....	8
Art. 19	Spese di cassa (spese economali).....	8

TITOLO VI PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40 MILA EURO

Sezione I - Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori

Art. 20	Procedure negoziate semplificate.....	8
Art. 21	Procedure sub-europee	9
Art. 22	Procedure ordinarie lavori.....	9
Art. 23	Elenco fornitori	9
Art. 24	Indagini di mercato	9

Art. 25	Inviti a presentare offerta	9
Sezione II - Pubblicità		
Art. 26	Forme di pubblicità.	10
Sezione III - Partecipazione		
Art. 27	Requisiti, avalimento e subappalto.....	11
Sezione IV - Selezione delle offerte		
Art. 28	Criteri di aggiudicazione	11
Art. 29	Anomalia dell'offerta	12
Art. 30	Soccorso istruttorio.....	13
Art. 31	Garanzia a corredo dell'offerta.....	13
Art. 32	Commissione di gara – Verifica della migliore offerta	14
Sezione V - Aggiudicazione		
Art. 33	Verifica dei requisiti aggiudicatario	14
Art. 34	Aggiudicazione	15
Art. 35	Stipula del contratto	15
TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI		
Art. 36	Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)	15
Art. 37	Assicurazioni	16
Art. 38	Penali per inadempienze	16
Art. 39	Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.	17
TITOLO VIII - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA		
Art. 40	Consegna	17
Art. 41	Collaudo e verifica di conformità.....	18
TITOLO IX PAGAMENTI		
Art. 42	Pagamenti.....	18
Art. 43	Interessi	19
TITOLO X ESECUZIONE		
Art. 44	Contestazioni dell'Esecutore	19
Art. 45	Sospensioni.....	20
TITOLO XI - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI		
Art. 46	Foro competente.....	21
Art. 47	Norme finali ed entrata in vigore.....	21

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea di Ferrovie della Calabria S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Sono esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del suddetto Codice.
3. Resta salva la facoltà di Ferrovie della Calabria S.r.l. di avviare procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici ivi compreso l'istituzione di un sistema di qualificazione di cui all'articolo 128 del Codice stesso.

Art. 2 Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti e/o ordini, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2001 n. 50:
 - **Codice dei contratti pubblici:** Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
 - **FdC:** Ferrovie della Calabria S.r.l. che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
 - **Organi di amministrazione:** soggetti, previsti nello statuto di FdC, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
 - **Lavori:** le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da FdC.
 - **Forniture:** beni strumentali o di consumo acquisiti da FdC per i propri bisogni.
 - **Servizi:** prestazioni di terzi acquisite da FdC per i propri bisogni.
 - **Albo fornitori:** Albo dei fornitori e prestatori di servizi di FdC in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze di FdC.
 - **Procedura negoziata:** procedura con la quale FdC, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
 - **Procedura Sub-europea:** procedura disciplinata all'art. 21 per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.

- **Procedure ordinarie:** le procedure per le quali, in considerazione dell'importo, è necessario seguire le formalità previste e disciplinate nel Codice dei contratti pubblici.
- **Spesa in contanti:** spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
- **DURC:** certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- **CIG:** Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.
- **CUP:** Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
- **DUVRI:** "documento unico di valutazione dei rischi", è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie di FdC e quelle degli operatori.

TITOLO II PRINCIPI

Art. 4 Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività di FdC, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un codice etico di FdC e ne devono accettare le regole.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di FdC all'adempimento.

Art. 5 Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 6 Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.

TITOLO III SOGLIE

Art. 7 Soglie per le procedure negoziate informali

1. Le procedure di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 8 Soglie per le procedure negoziate semplificate

1. Le procedure di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a €150.000.

Art. 9 Soglie per le procedure sub- europee

1. Le procedure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
 - a) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000;
 - b) Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 431.000¹.

Art. 10 Soglie per le procedure ordinarie lavori

Le procedure di cui al l'art. 22 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia comunitaria².

¹ Tale importo corrisponde alla soglia di riferimento per gli appalti nei settori speciali determinata con cedenza biennale da specifici Regolamenti europei.

² Soglia comunitaria per appalti pubblici di lavori pari o superiore a euro 5.382.000.

Art. 11 Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della gara. Ove sia prevista la facoltà per FdC di recesso unilaterale al termine di un periodo di durata minimo comunque definito, il calcolo deve comprendere l'intero periodo contrattuale senza alcuna influenza della facoltà di recesso. Se è, fin dagli atti di indizione della gara, previsto un possibile rinnovo del contratto aggiudicato il calcolo del valore del contratto si valuta come se il rinnovo ne costituisse parte integrante fin dall'origine.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 35 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO IV

POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Art. 12 Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati da FdC e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
2. L'autorizzazione alla spesa deve contenere: l'oggetto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le relative fonti di finanziamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 13 Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità³

1. In applicazione del comma 10 dell'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici, FdC nominerà uno o più soggetti a cui affidare le funzioni di responsabile del procedimento in relazione alle varie fasi del procedimento stesso.
2. Le funzioni di responsabile del contratto sono attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il **Responsabile tecnico** è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il **Responsabile dell'affidamento** è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il **Responsabile dell'esecuzione** è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
3. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da

³ Linee guida ANAC n. 3/2016 – *Nomina, ruolo e compiti per l'affidamento di appalti e concessioni*

parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

4. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

TITOLO V

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Art. 14 Procedure negoziate informali

1. L'affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 7, avviene secondo una delle seguenti modalità:

a) affidamento diretto;

b) confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno due operatori (ove esistenti), iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 15.

2. FdC garantirà, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato.

Art. 15 Consultazioni di mercato

1. FdC acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura del personale di FdC che l'ha eseguita.

Art. 16 Requisiti, loro verifica e affidamento

1. L'affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti.

2. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l'affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione.

Art. 17 Garanzie e assicurazioni

1. Per gli acquisti di importo così contenuto si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, FdC può comunque richiedere all'affidatario di presentare garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
3. FdC può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di impresa.

Art. 18 Atto di affidamento

1. L'affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
2. Per gli affidamenti diretti l'atto di affidamento può contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
3. La determina o atto equivalente deve contenere, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti interpellati, le offerte ricevute, e i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario.

Art. 19 Spese di cassa (spese economali)

1. Le spese di modesta entità, relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante una preventiva ordinazione di spesa, sono disciplinate dal regolamento interno, *Regolamento per la disciplina delle spese economali e di pronto cassa*, che prevede una propria procedura per la gestione e la rendicontazione delle spese anzidette.

TITOLO VI

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

Sezione I

Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie

Art. 20 Procedure negoziate semplificate

1. Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 8, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno tre operatori (ove esistenti), per servizi e forniture, e almeno cinque, nel caso di lavori, iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante indagini di mercato di cui all'art. 24.
2. FdC dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.

3. L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti all'articolo 125 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 21 Procedure sub-europee

1. Per le procedure sub-europee relative a forniture e servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 9, l'affidamento avviene di norma, mediante confronto comparativo attraverso la consultazione di almeno cinque operatori (ove esistenti), per servizi e forniture, e almeno dieci nel caso di lavori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante indagine di mercato di cui all'art. 24.

2. FdC dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.

Art. 22 Procedure ordinarie lavori

Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alle soglie europee⁴, FdC ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 23 Elenco fornitori

1. FdC può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti e la cui disciplina è contenuta nel Regolamento Albo Fornitori che è parte integrante del presente Regolamento.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di FdC di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

Art. 24 Indagini di mercato

1. FdC acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:

- a) pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;
- b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc... formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.

3. Per le procedure di cui all'art. 21 l'indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lettera a).

Art. 25 Inviti a presentare offerta

⁴ Soglia comunitaria per appalti pubblici di lavori pari o superiore a euro 5.382.000

1. FdC invita gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta tramite la piattaforma telematica di negoziazione.
2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, co. 4, del Codice dei contratti pubblici, è necessario motivare tale scelta;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del Responsabile di fase;
 - j) le modalità del sorteggio, in sede di gara, da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte, del metodo per la valutazione della congruità delle offerte tra quelli elencati all'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Nell'invito a presentare offerta è necessario indicare, altresì, il numero di decimali che saranno considerati per qualificare due offerte come identiche;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
3. L'invito contiene, altresì, ai sensi dell'art. 23, co. 16, del Codice dei Contratti Pubblici l'indicazione dei costi stimati della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Sezione II

Pubblicità

Art. 26 Forme di pubblicità.

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web di FdC, nella sezione "Società Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013. E' inoltre pubblicata la composizione dell'eventuale commissione giudicatrice.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione

delle offerte.

4. Gli atti di cui al precedente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo di FdC. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo di FdC.

Sezione III Partecipazione

Art. 27 Requisiti, avvalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell'invito a presentare l'offerta.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici.
4. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale sono dimostrati con le modalità di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
5. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
8. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere resa attraverso il ricorso al DGUE.

Art. 28 Criteri di aggiudicazione

1. FdC, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti di cui al presente Titolo preferenzialmente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o facendo ricorso al criterio del minor prezzo.
2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso attribuito all'offerta economica non può superare il 30 per cento.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

- c) i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
- a) fermo restando quanto previsto al successivo comma 7, per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo e che FdC applichi l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
6. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.
7. Resta ferma la possibilità per FdC di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al disotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee all'aggiudicazione.
8. Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro è possibile ricorrere al criterio del minor prezzo anche attraverso procedure negoziate alle quali invitare un numero non inferiore a 15 partecipanti scelti mediante indagine di mercato di cui all'art. 24 o individuati all'interno dell'Albo fornitori di cui all'art. 23.

Art. 29 Anomalia dell'offerta

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta di FdC, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. Fdc può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. Laddove l'offerta sia sospetta di anomalia si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta, e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell'offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell'anomalia FdC si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, se e in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, FdC può prevedere nel bando/lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

dell'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Non si procederà invece all'esclusione automatica, né all'individuazione della soglia di anomalia mediante sorteggio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso, fermo restando quanto indicato al comma 2, si procederà all'affidamento al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

5. Ad eccezione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti di cui all'articolo 7, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

6. FdC prima dell'aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all'articolo 97, co. 5, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

7. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. FdC valuta, altresì, l'opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell'offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 6.

Art. 30 Soccorso istruttorio.

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica o/e economica.

Art. 31 Garanzia a corredo dell'offerta

1. La cauzione provvisoria:

a) può essere richiesta da FdC con le modalità previste nell'invito a presentare offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro.

2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4, 5 del Codice dei contratti pubblici.

3. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI

CEI ISO9000.

4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 32 Commissione di gara – Verifica della migliore offerta

1. Nelle procedure di importo inferiore a 150.000 euro, le offerte vengono vagliate direttamente dal Responsabile dell’Affidamento o da apposito Seggio di Gara composto da tre componenti.

2. Nelle procedure di importo pari o superiore a 150.000 euro, è prevista la nomina di una commissione composta da tre componenti che procede, in seduta aperta al pubblico, alla verifica dei documenti di ammissione e all’apertura delle offerte economiche.

3. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 3 esperti scelti all’interno di FdC nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

4. Al termine delle operazioni di gara, il responsabile dell’affidamento/seggio di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definito. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al soggetto preposto, secondo le deleghe aziendali, all’aggiudicazione.

Sezione V Aggiudicazione

Art. 33 Verifica dei requisiti aggiudicatario

1. L’aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.

2. FdC verifica i seguenti requisiti generali:

a) regolarità contributiva mediante DURC;

b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia dell’entrate;

c) assenza di condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare (art. 80, co. 3 del Codice dei contratti pubblici).

d) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA).

e) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all’Ente competente.

3. In riferimento alle verifiche di cui al comma 2, lett. b), secondo quanto previsto all’art. 80 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, FdC procede avviando un contraddittorio con l’operatore economico

laddove l'Agenda dell'entrate abbia segnalato la sussistenza di violazioni non definitivamente accertate nel pagamento dell'imposte. Il provvedimento di conclusione del contraddittorio deve contenere adeguata motivazione

4. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci, dichiarazioni IVA, etc.

5. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, etc.

6. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

Art. 34 Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.

2. L'aggiudicazione della gara avviene su proposta del Responsabile dell'affidamento. Dalla determina, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, risulta, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario, l'importo di aggiudicazione e l'esito dei controlli eseguiti.

Art. 35 Stipula del contratto

1. In riferimento al termine dilatorio per la stipula del contratto si applica quanto previsto ai commi 9 e 10 dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici.

2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento.

2. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:

- scrittura privata;
- corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
- in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

TITOLO VII NORME CONTRATTUALI

Art. 36 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. FdC, per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore ai 40.000 euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

3. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
- per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo di FdC.

5. FdC potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

Art. 37 Assicurazioni

1. FdC, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti di FdC o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 38 Penali per inadempienze

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, FdC nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all'articolo 32, co.14-bis del Codice dei contratti pubblici.

2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il

risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da FdC a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell'esecuzione.

4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, FdC ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

5. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati da FdC.

Art. 39 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dagli organi competenti secondo l'organizzazione di FdC.

2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal Responsabile dell'esecuzione all'Osservatorio di cui all'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte di FdC per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 40 Consegna

1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.

2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.

3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento; *si intende escluso dal computo il mese di Agosto*. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nell'ordine.

4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano a FdC il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con

domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini a FdC. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, FdC può concedere la proroga richiesta.

Art. 41 Collaudo e verifica di conformità.

1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da FdC prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

TITOLO IX PAGAMENTI

Art. 42 Pagamenti

1. FdC corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata ove la prestazione sia stata regolarmente effettuata.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso, di norma, un solo certificato di pagamento.
4. Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 Euro FdC (qualora a totale partecipazione pubblica) è tenuta ad effettuare preventivamente la verifica di cui all'art 48-bis del dpr 602/1973.
5. Al momento del pagamento della fattura, FdC verifica la regolarità contributiva mediante DURC e, per i casi per i quali è previsto, riceve da parte dell'operatore economico il documento di regolarità fiscale (DURF) o la documentazione di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D. Lgs. 241/1997.

6. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

8. Costituisce motivo di sospensione del pagamento la mancata presentazione da parte dell'operatore economico delle fatture quietanzate nei confronti del subappaltatore.

9. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.

10. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte di FdC nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43 Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.

TITOLO X ESECUZIONE

Art. 44 Contestazione dell'esecutore

1. L'Esecutore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha, pena decadenza, l'onere di informarne il Responsabile dell'esecuzione del Contratto a mezzo PEC tempestivamente - non oltre quindici giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili.

2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano ed in particolare devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

3. In ogni caso l'Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Responsabile

dell'esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione della prestazione, quale che sia la contestazione inoltrata.

4. Le contestazioni che non siano espressamente riportate in occasione della richiesta di pagamento del saldo contrattuale si intendono rinunciate.

5. L'Importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Esecutore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici.

7. Qualora le variazioni introdotte dal Committente comportino la fornitura di materiali ovvero la realizzazione di attività non previste nel Contratto ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali/prestazioni possono essere determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:

- a) raggugiandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
- b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto.
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.

I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al ribasso offerto dal Fornitore in sede di affidamento.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente e il Fornitore che, in caso di disaccordo, non può in alcun caso rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Art. 45 Sospensioni

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono la regolare esecuzione del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione dello stesso, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto può disporre la sospensione anche a mezzo PEC.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, disposta con comunicazione motivata.

3. Per le sospensioni (totali o parziali) che si protraggono oltre la cessazione delle cause legittime di sospensione - cause di forza maggiore, cause imprevedute ed imprevedibili ivi comprese sopravvenute disposizioni normative - l'Esecutore ha diritto ad un indennizzo, subordinato alla formulazione di apposita diffida da trasmettersi a mezzo PEC e da esplicitare sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. Per le sole sospensioni inizialmente legittime è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Il mancato o parziale adempimento di quanto riportato al precedente comma comporta la decadenza dell'Esecutore dall'indennizzo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede di FdC.

Art. 47 Norme finali ed entrata in vigore

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Reg. EU n. 679/2016 (G.D.P.R.), dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018, FdC gestisce i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. L'**Informativa Privacy Fornitori** è disponibile sul sito di FdC nella sezione "Società trasparente".

2. FdC indica nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.

3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

4. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.

5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di FdC.